

CARTA COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

CAPITOLO I.

Religione e Chiesa.

Art. 1. — La religione dominante in Grecia è quella della Chiesa orientale ortodossa del Cristo.

La Chiesa ortodossa di Grecia è inseparabilmente unita, dal punto di vista dommatico, con la Grande Chiesa di Costantinopoli e tutte le altre chiese ortodosse di Gesù Cristo, osservando, come esse, immutabilmente, i santi canoni apostolici e sinodali e le sante tradizioni. Essa è autocefala; esercita indipendentemente da ogni altra Chiesa i suoi diritti sovrani ed è amministrata da un Santo Sinodo di arcivescovi.

I ministri di tutti i culti sono sottoposti da parte dello Stato alla stessa sorveglianza di quelli della religione dominante.

La libertà di coscienza è inviolabile.

Tutti i culti conosciuti possono essere esercitati liberamente sotto la protezione della legge, purchè non siano contrari all'ordine pubblico ed ai buoni costumi. Il proselitismo è vietato.

Il testo della Santa Scrittura resta inalterabile. È assolutamente vietato di renderlo in altra forma qualsiasi di lingua senza la preventiva autorizzazione della Chiesa (1).

CAPITOLO II.

Forma e basi del regime.

Art. 2. — Lo Stato ellenico è una repubblica. Tutti i poteri emanano dalla Nazione e sono esercitati nel suo interesse e nella maniera prescritta dalla Costituzione.

Art. 3. — Il potere legislativo è esercitato dalla Camera e dal Senato.

Art. 4. — Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica a mezzo di ministri responsabili.

Art. 5. — Il potere giudiziario è esercitato da tribunali indipendenti sottoposti soltanto alle leggi.

Le decisioni sono rese ed eseguite in nome della Repubblica ellenica (2).

(1) Dichiarazione interpretativa dell'art. 1º: « Il regime ecclesiastico esistente nelle nuove provincie e in Creta non è contrario al senso reale dell'art. 1º ».

(2) Dichiarazione interpretativa dell'art. 5: « Il senso reale della disposizione è che i tribunali sono obbligati a non applicare le leggi contrarie alla Costituzione ».

CAPITOLO III.

Diritto pubblico degli elleni.

Art. 6. — Gli elleni sono uguali davanti alla legge; essi contribuiscono tutti senza distinzione ai carichi pubblici in proporzione delle loro fortune. Le funzioni pubbliche non sono accessibili che ai cittadini ellenici, salvo eccezioni previste dalle leggi speciali.

Niuno può essere nominato a un pubblico impiego che non sia stato creato da una legge.

Sono cittadini coloro che ne hanno acquistato e ne acquistano la qualità conformemente alle leggi dello Stato. Non possono essere concessi né riconosciuti ai cittadini ellenici titoli nobiliari né distinzioni, né decorazioni, eccetto le medaglie di guerra (3).

Art. 7. — Tutte le persone che si trovano sul territorio della Repubblica ellenica godono della protezione assoluta della loro vita e della loro libertà, senza distinzione di nazionalità, di religione o di lingua. Eccezioni sono autorizzate nei casi previsti dal diritto internazionale.

Art. 8. — Non esiste delitto, e non può essere applicata pena, che in virtù di una legge in vigore prima che l'atto sia stato commesso. Una pena più grave non si applica agli atti commessi prima che essa sia stata prescritta.

Art. 9. — Niuno può essere sottratto contro la sua volontà al giudice che la legge gli assegna.

Art. 10. — La libertà individuale è inviolabile. Niuno può essere perseguito, arrestato, imprigionato, espulso, deportato o altrimenti sequestrato che nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

Art. 11. — Salvo il caso di flagrante delitto, niuno può essere arrestato senza motivato mandato dell'autorità giudiziaria, che deve essere notificato al momento dell'arresto o della carcerazione.

La persona arrestata in flagrante delitto o in virtù di un mandato sarà senza indugio condotta davanti il competente giudice istruttore, al più tardi entro ventiquattro ore dall'arresto, o, se l'arresto è stato operato fuori della località in cui siede il giudice istruttore, nel termine strettamente necessario pel trasferimento della persona arrestata.

Il giudice istruttore è tenuto, al più tardi nelle quarantotto ore dopo la comparizione, a rimettere in libertà la persona arrestata o a rilasciare un mandato di arresto.

Questo termine è prolungato fino a cinque giorni, a domanda della persona arrestata o in caso di forza maggiore, constatata immediatamente con decisione della competente Camera d'accusa.

(3) Dichiarazione interpretativa dell'art. 6: « Il senso reale dell'articolo è che possono essere nominati funzionari dello Stato solo i cittadini ellenici, in quanto posseggano i requisiti di legge; gli stranieri non potendo esserlo che in base ad una legge speciale. Il termine « cittadino », in questo articolo, come negli altri, significa il « suddito » ellenico, cioè la persona dell'uno o dell'altro sesso e di qualsiasi età che possieda la nazionalità ellenica. Diritti politici possono essere accordati alle donne con una legge ».

Se questi due termini sono trascorsi senza che sia intervenuta alcuna decisione ogni impiegato delle prigioni o ogni altro funzionario civile o militare preposto alla custodia della persona arrestata è tenuto a rimmetterlo immediatamente in libertà.

I contravventori alle sovradette disposizioni sono puniti e sono perseguiti d'ufficio per detenzione arbitraria; essi sono inoltre tenuti alla riparazione di ogni danno cagionato alla persona lesa, nonché a un'indennità lasciata all'apprezzamento del giudice, ma che non può in ogni caso essere inferiore a dieci dramme metalliche per giorno.

Una legge speciale determinerà le condizioni alle quali lo Stato indenizza le persone ingiustamente imprigionate o condannate.

La detenzione preventiva non può essere prolungata oltre il limite fissato dalla legge (4).

Art. 12. — Per i delitti politici la Camera di consiglio del tribunale correzionale ha sempre il diritto di ordinare, a richiesta dell'imputato, la sua liberazione contro cauzione, il cui ammontare è fissato con una decisione giudiziaria contro la quale l'imputato può fare opposizione. In nessun caso la detenzione preventiva per delitto politico può eccedere i tre mesi.

Art. 13. — Gli elleni hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi; la polizia non ha il diritto di assistere che alle riunioni pubbliche. Le riunioni all'aria aperta possono essere vietate nel caso in cui ne risultasse un danno per la sicurezza pubblica, secondo le norme di legge.

Art. 14. — Gli elleni hanno il diritto di associarsi, osservando le leggi dello Stato, che non possono in alcun caso far dipendere questo diritto da una preventiva autorizzazione del Governo. Un'associazione non può essere disciolta per infrazione delle disposizioni di legge che per decisione giudiziaria.

Art. 15. — Il domicilio è un asilo inviolabile.

Non vi si può penetrare nè operare perquisizioni che nei casi e con le forme determinate dalla legge.

I contravventori a queste disposizioni sono puniti per abuso di autorità. Essi sono inoltre tenuti a riparare interamente i danni cagionati e a pagare alla persona lesa un'indennità da apprezzarsi dal tribunale, ma che non può mai essere inferiore a cento dramme metalliche.

Art. 16. — Ognuno può render pubblico il suo pensiero verbalmente o per iscritto o con la stampa, osservando le leggi dello Stato. La stampa è libera.

La censura, nonché ogni altra misura preventiva, è vietata. Eccezionalmente per i cinematografi è permesso adottare misure preventive per la protezione della gioventù. È egualmente vietato il sequestro dei giornali e altre stampe, sia prima che dopo la loro pubblicazione. E, per eccezione, autorizzato il sequestro, dopo la pubblicazione, per oltraggio alla religione cristiana, nei casi specificati dalla legge, e per pubblicazioni indecenti che costituiscono un manifesto attentato al pubblico pudore. Tuttavia in questo caso, nelle ventiquattro ore che seguono il sequestro, il procuratore dovrà portare la questione davanti la Camera di consiglio, che dovrà deciderla.

(4) Dichiarazione interpretativa dell'art. 11: « Il senso reale della disposizione costituzionale dell'art. 11 relativa alle persone colpevoli di illegale detenzione è che il delitto non suppone l'intenzione dolosa, ma basti la semplice conoscenza del carattere illegale della detenzione. »

sul mantenimento o la levata del sequestro, in mancanza di che il sequestro sarà tolto di diritto. L'opposizione contro l'ordinanza non può esser fatta che dall'autore della pubblicazione sequestrata.

E permesso di adottare per legge misure speciali per combattere la letteratura che offende i costumi e per proteggere la gioventù contro le rappresentazioni e spettacoli pubblici sconvenienti.

La pubblicazione di informazioni o comunicazioni concernenti i movimenti di truppe o lavori di fortificazione del Paese può essere vietata nelle forme prescritte dalla legge e con la minaccia di sequestro e di procedimento giudiziario. Le disposizioni suesposte sono applicabili al sequestro.

L'autore di una pubblicazione repressibile che tocca la vita privata e l'editore del giornale che la pubblica sono, oltre alle pene previste dalla legge penale, civilmente e solidalmente responsabili della piena riparazione di ogni danno cagionato e per l'indennizzazione della persona lesa per una somma da apprezzarsi dal tribunale, ma che non può esser mai inferiore a duecento dramme metalliche.

Soltanto cittadini elleni possono essere editori di giornali.

I delitti di stampa non sono considerati come flagranti.

Art. 17. — La tortura e la confisca totale dei beni sono vietati. La morte civile non può essere applicata. La pena capitale non può essere applicata ai delitti politici, tranne che ai delitti connessi, nei quali può essere applicata nel caso in cui il delitto di diritto comune connesso al delitto politico sia per se stesso passibile della pena di morte (5).

Art. 18. — Il segreto delle lettere, telegrammi e comunicazioni telefoniche è assolutamente inviolabile.

Art. 19. — Niuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità debitamente constatata, nei casi ed alle condizioni previste dalla legge, e in ogni caso contro preventiva indennità. L'indennità è sempre fissata dai tribunali di diritto comune. In caso di urgenza essa può essere provvisoriamente fissata per via giudiziaria, dopo audizione o invito a comparire delle persone interessate, che possono anche, ad avviso del Tribunale, essere obbligate al versamento di una congrua cauzione, nei termini di legge. Fino al versamento dell'indennità definitiva il proprietario conserva tutti i suoi diritti e non si può procedere all'occupazione della sua proprietà.

Leggi speciali regolano la proprietà e la disposizione di miniere, cave, tesori archeologici, acque minerali correnti o sotterranee.

Leggi speciali regolano egualmente le modalità delle requisizioni per i bisogni dell'armata di terra e di mare in caso di guerra o di mobilitazione, o per fronteggiare una necessità sociale immediata, suscettibile di mettere in pericolo l'ordine o la sanità pubblica (6).

Art. 20. — Non è permesso modificare il tenore o la clausola di un testamento o di una donazione, nelle sue disposizioni in favore dello Stato e a fini di pubblica utilità.

Eccezionalmente, quando la volontà del testatore o del donatore diventi

(5) Dichiarazione interpretativa dell'art. 17: « Il termine *tortura* s'intende qualsiasi servizie per il castigo o la scoperta di un reato ».

(6) Dichiarazione interpretativa dell'art. 19: « Col termine *proprietà* s'intende anche la fortuna mobiliare ».

assolutamente irrealizzabile, è permesso di destinare con una legge il dono o il legato a un altro scopo affine.

Art. 21. — L'arte, la scienza ed il loro insegnamento sono liberi. Essi sono posti sotto la protezione dello Stato, che partecipa alla loro diffusione.

Art. 22. — Il lavoro intellettuale e manuale è sotto la protezione dello Stato, che veglia sistematicamente all'elevamento morale e materiale delle classi lavoratrici urbane e rurali.

Art. 23. — L'insegnamento è posto sotto la sorveglianza suprema dello Stato. È dato a sue spese o a spese degli organismi amministrativi locali autonomi.

L'istruzione primaria è obbligatoria; essa è data gratuitamente dallo Stato. La legge fissa per l'istruzione primaria la durata della frequenza obbligatoria, che non può essere inferiore a sei anni. Una legge può egualmente rendere obbligatoria la frequenza a scuole complementari dell'istruzione primaria fino all'età di diciotto anni.

I privati e le persone morali possono fondare scuole libere, organizzate conformemente alla costituzione e alle leggi dello Stato (7).

Art. 24. — Il matrimonio, essendo il fondamento della vita familiare, dell'esistenza e del progresso della nazione, è posto sotto la particolare protezione dello Stato.

Le famiglie numerose hanno diritto a particolari agevolazioni.

Art. 25. — Ogni persona o più persone insieme hanno il diritto, conformandosi alle leggi dello Stato, di rivolgersi per iscritto alle autorità. Queste sono tenute ad agire al più presto e di rispondere per iscritto a ogni richiesta fatta in conformità della legge. Non è permesso di intentare un'azione penale contro il richiedente, per infrazioni contenute nella petizione, che allorché l'autorità competente avrà definitivamente deciso sulla petizione e con la sua autorizzazione,

Art. 26. — L'autorizzazione preventiva del potere amministrativo non è necessaria per procedere contro i funzionari pubblici o municipali che si sono resi colpevoli d'infrazioni nel loro servizio salvo le disposizioni speciali concernenti i ministri.

Art. 27. — Niun giuramento può essere imposto senza una legge che ne fissi anche la formula.

CAPITOLO IV.

Del potere legislativo.

Art. 28. — L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, alla Camera dei deputati e al Senato (8).

(7) Dichiarazioni interpretative dell'art. 23:

« 1° I programmi degli stabilimenti di insegnamento primario e secondario, come l'insegnamento che vi è dato, sono sottoposti al controllo illimitato del ministro della pubblica istruzione conformemente alle leggi.

« 2° Gli allievi delle scuole secondarie non sono tenuti a frequentare le classi corrispondenti alla loro nelle scuole primarie.

« 3° Il senso dell'ultimo alinea dell'art. 23 è che si può accordare per legge l'autorizzazione per l'apertura di scuole private ».

(8) Dichiarazione interpretativa dell'art. 28: « Col termine *governo* si intende anche ciascun ministro separatamente, che può depositare un progetto di legge su un oggetto di competenza del suo ministero ».

L'interpretazione autentica delle leggi appartiene al potere legislativo.

Art. 29. — Ogni progetto di legge fatto dal Governo e che importi una spesa o una diminuzione delle entrate di bilancio deve essere accompagnata da un rapporto sul modo col quale essa sarà coperta, firmata dal ministro competente e da quello delle finanze.

Niuna proposta concernente un aumento delle spese di bilancio per trattamento, pensione o generalmente a beneficio di una persona qualsiasi, può essere presa ad iniziativa della Camera dei deputati o del Senato (9).

Art. 30. — Ogni proposta di legge sottoposta alla Camera dei deputati e votata da essa è rinviata al Senato, che decide nel termine di quaranta giorni dal ricevimento.

Se in questi quaranta giorni il Senato non ha preso alcuna decisione si presume d'accordo con la Camera dei deputati.

Se il Senato, sia tacitamente, sia dopo discussione, è d'accordo con la Camera dei deputati, la proposta diventa legge.

Se il Senato rigetta o modifica la proposta essa torna alla Camera dei deputati. Se la Camera dei deputati persiste nella sua decisione, il voto è aggiornato a due mesi, dopo di che la proposta diviene legge, se raccoglie la maggioranza assoluta dei suffragi dei deputati. Tuttavia, prima dello spirare del termine di due mesi, una decisione può esser presa in seduta comune delle due Camere, provocata con decisione del Senato a maggioranza assoluta del numero totale dei suoi membri.

A tale scopo le due Camere si riuniscono al più presto nella sala delle sedute della Camera dei deputati.

Art. 31. — Ogni proposta di legge sottoposta al Senato e da esso votata è rinviata alla Camera dei deputati. Se questa è d'accordo col Senato la proposta diventa legge dello Stato. Se essa la modifica, la proposta torna al Senato e la procedura prevista all'art. 30 si applica come se la proposta fosse stata inizialmente sottoposta alla Camera dei deputati. Se finalmente la Camera dei deputati la respinge, vale la disposizione dell'articolo 33.

Art. 32. — In caso di proroga dei lavori delle Camere i termini degli articoli 39 e 34 sono sospesi.

In caso di rinnovamento della Camera dei deputati il voto di una proposta della Camera disciolta è considerato come non avvenuto, se la proposta non è stata votata anche definitivamente dal Senato prima dello scioglimento.

Art. 33. — I testi adottati da una delle Camere, ma finalmente respinti, non possono formar oggetto di una nuova proposta che nella sessione ordinaria seguente.

Art. 34. — Il bilancio dello Stato è sottoposto prima alla Camera dei deputati.

Votato, esso è rinviato al Senato, che deve pronunziarsi nel termine di un mese. Se entro questo mese il Senato non ha preso decisioni, si presume d'accordo con la Camera. In caso di disaccordo il bilancio torna alla Camera, la quale decide definitivamente con l'ordinaria maggioranza.

(9) Dichiarazione interpretativa dell'art. 29: « Il senso reale del § 1° dell'art. 29 è che un progetto di legge depositato anche dal ministro delle finanze o altro ministro e che concerne affari condotti da altro ministro deve essere firmato dagli altri ministri competenti ».

L'istessa procedura si applica ai progetti di legge concernenti concessione di crediti allo Stato e conclusione di pubblici prestiti.

Art. 35. — Per facilitare l'intesa fra le due Camere in materia legislativa sono istituite, su proposta di una di esse, commissioni miste formate di un numero proporzionale di senatori e di deputati.

Al principio di ogni legislatura è istituita una Commissione mista permanente degli affari esteri, che funziona anche nell'intervallo delle sessioni delle Camere e dopo lo scioglimento della Camera dei deputati. Le sedute della Commissione non sono pubbliche, salvo contraria decisione, presa con la maggioranza dei due terzi dei membri. Di questa Commissione, che potrà esser completata nel corso della legislatura, fanno parte di diritto tutti i deputati e senatori che sono stati primi ministri.

Art. 36. — La Camera si compone di deputati eletti, conformemente alla legge, dai cittadini che hanno il diritto di voto, a suffragio diretto universale e segreto. Le elezioni legislative, proclamate simultaneamente, hanno luogo simultaneamente su tutto il territorio.

Il numero dei mandati di ogni circoscrizione elettorale è fissato da una legge, in proporzione della popolazione. In nessun caso il numero totale dei deputati può essere inferiore a duecento, nè superiore a duecentocinquanta.

Ai seggi resisi vacanti nel corso della legislatura si provvede con elezioni complementari, salvo contrarie disposizioni della legge (10).

Art. 37. — I deputati rappresentano la nazione intera e non solamente la circoscrizione che li nomina.

Art. 38. — I deputati sono eletti per quattro anni a contare dal giorno delle elezioni generali. Le elezioni generali sono ordinate nei quarantacinque giorni dello spirare di questo periodo di quattro anni, e la Camera è convocata nel mese delle elezioni. Non si procede ad alcuna elezione complementare nell'ultimo anno della legislatura a meno che il numero dei seggi vacanti non oltrepassi il quarto del numero totale dei seggi.

Art. 39. — Non possono essere eletti deputati che i cittadini ellenici, dell'età di venticinque anni compiuti, e aventi il diritto di voto.

La perdita di una di queste qualità importa di pieno diritto la decadenza dal mandato. La Camera decide in caso di contestazioni.

Art. 40. — I funzionari retribuiti dallo Stato, i militari in attività di servizio, i sindaci e presidenti delle comunità, i notai e conservatori di trascrizioni e d'ipoteche non possono essere eletti deputati nè proclamati candidati se non si sono dimessi dalle funzioni prima del giorno di proclamazione delle candidature. La loro dimissione deve aver luogo per iscritto. Essi non possono rientrare in un pubblico servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalle elezioni. I funzionari retribuiti dello Stato ed i militari non possono essere proclamati candidati nelle circoscrizioni in cui hanno servito nei tre anni che precedono le elezioni.

Gli ufficiali dell'armata di terra o di mare che si sono dimessi dal loro impiego per essere eletti deputati non possono esser più reintegrati nell'armata, neanche a mezzo d'una legge.

(10) Dichiarazione interpretativa dell'art. 36: « La dizione del § 2 dell'art. 36 non impedisce che il numero dei mandati legislativi sia fissato sulla base del numero degli elettori votanti ».

Il mandato di deputato è incompatibile con le funzioni di direttore o delegato, membro del Consiglio di amministrazione, consigliere giuridico retribuito o impiegato di società o imprese industriali che godono speciali privilegi o regolari sovvenzioni in virtù di legge speciale. Gli eletti appartenenti a una delle predette categorie devono optare, negli otto giorni seguenti la convalida delle elezioni, tra il mandato di deputato e le dette funzioni; in mancanza sono dichiarati decaduti dal mandato di deputato.

Una legge può dichiarare altre funzioni incompatibili col mandato di deputato (11).

Art. 41. — Ogni deputato che accetti uno degli impieghi o una delle funzioni enumerate al precedente articolo decade dal mandato di pieno diritto.

I deputati hanno il diritto di dimettersi. La dimissione è definitiva quando la relativa dichiarazione scritta sia stata rimessa al presidente della Camera.

Art. 42. — Prima di entrare in funzione i deputati prestano il seguente giuramento nel palazzo legislativo in seduta pubblica: « Giuro, in nome della Santa Trinità, consustanziale e indivisibile, fede alla Patria, obbedienza alla costituzione repubblicana ed alle leggi dello Stato. Giuro anche di adempiere coscienziosamente i miei doveri ».

I deputati appartenenti ad altra religione, in luogo dell'invocazione « giuro in nome della Santa Trinità consustanziale e indivisibile », prestano giuramento secondo la formula della religione alla quale appartengono.

Art. 43. — La verifica delle elezioni contestate per irregolarità commesse o per mancanza delle condizioni richieste in un candidato, è commessa ad un Tribunale speciale i cui membri sono designati a sorte fra i membri della Corte di Cassazione e delle Corti di appello. Il sorteggio è fatto dalla Corte di cassazione in pubblica udienza. La presidenza di questo Tribunale speciale spetta al membro più anziano o al più elevato di grado tra quelli designati dalla sorte. I dettagli concernenti il funzionamento del tribunale e la sua procedura sono regolati da una legge.

Art. 44. — La Camera dei deputati elegge nel suo seno, all'inizio di ogni sessione ordinaria, il suo presidente, i suoi vicepresidenti, i suoi segretari.

La presenza di undici ventesimi del numero totale dei deputati è richiesta per questa elezione.

Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta del numero totale dei suffragi. Se questa maggioranza non si consegue, si procede a un secondo scrutinio, nel qual caso bastano i quattro quinti del limite minimo del *quorum*.

Quest'ultima maggioranza è sufficiente per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

(11) Dichiarazione interpretativa dell'art. 40:

1° Sono anche considerati pubblici funzionari i funzionari dello scambio e della commissione di stabilimento dei rifugiati.

2° Sono anche considerati come pubblici funzionari quelli che servono regolarmente contro salario giornaliero.

3° Sono militari nel senso reale del 1° § i militari in servizio attivo permanente, non i riservisti richiamati in attività di servizio.

Art. 45. — Con un regolamento avente forza di legge la Camera dei deputati determina essa stessa il modo col quale intende condurre i suoi lavori e regola tutto ciò che concerne il personale ed il funzionamento dei suoi uffici e della biblioteca.

Il bilancio della Camera dei deputati è preparato ed applicato dal suo presidente in conformità del regolamento (12).

Art. 46. — La Camera dei deputati si riunisce di diritto tutti gli anni il 15 ottobre in sessione ordinaria, a meno che il Presidente della Repubblica non l'abbia in precedenza convocata.

La durata della sessione ordinaria non può essere inferiore a tre mesi, nè superiore a sei mesi, nei quali non può essere computata la durata dell'aggiornamento, nè quella delle sospensioni di sedute eccedenti gli otto giorni.

Art. 47. — La Camera dei deputati delibera pubblicamente nel Palazzo legislativo. Tuttavia essa può riunirsi in comitato segreto, su domanda di dieci dei suoi membri e con decisione presa a maggioranza a porte chiuse; dopo di che essa decide se la discussione sull'istesso argomento debba esser ripresa in seduta pubblica.

Art. 48. — La Camera dei deputati non può prendere validamente decisioni che con la maggioranza assoluta dei membri presenti, che non può in alcun caso essere inferiore al quarto del numero totale dei deputati (13).

Art. 49. — Ogni proposta di legge, obbligatoriamente accompagnata da un'esposizione dei motivi, è rinviata ad una Commissione parlamentare. Compiuto l'esame della Commissione, o trascorso il termine per tale esame assegnato, la proposta viene in discussione, dopo rapporto verbale del ministro competente o del relatore della Commissione, se non è stato fatto all'atto del deposito della proposta.

I progetti di legge del Governo che importano un carico per il bilancio non possono venire in discussione senza essere accompagnati da una relazione della Contabilità generale che determina la relativa spesa. Se è dovuto all'iniziativa della Camera dei deputati esso deve, prima di ogni discussione, esser inviato alla Contabilità generale, che deve fare entro dieci giorni il suo rapporto.

Le proposte che importano modificazione alle legge sulle pensioni di riposo o concessione di una pensione, ovvero riconoscimento di un servizio che dà un tal diritto, non possono essere presentate che dal ministro delle finanze, su parere della Corte dei Conti. Queste proposte di pensione de-

(12) Dichiarazione interpretativa dell'art. 45: « Il senso reale del paragrafo 1 « con un regolamento avente forza di legge ecc. » è che: « Il regolamento della Camera, avente forza di legge, non può essere modificato da altra legge che esso stesso ». E il senso reale del paragrafo 3 dello stesso articolo « il bilancio della Camera è preparato ed applicato dal suo presidente in conformità del regolamento » è che: « Il presidente della Camera dei deputati ha le funzioni e la competenza di ordinatore. Egli ha il diritto di ordinare spese in conformità alle leggi in vigore, in quanto queste non siano contrarie al regolamento della Camera dei deputati, sulla base dei crediti iscritti nel bilancio approvato dalla Camera ».

(13) Dichiarazione interpretativa dell'art. 48: « Il senso reale dell'articolo 48 è che la chiusura della discussione è considerata come una decisione ».

vono esser speciali. È vietato inserire disposizioni relative ad una pensione nelle leggi che concernono il regolamento di altre questioni.

Niuna proposta di legge può essere adottata se non è stata discussa e votata dalla Camera dei deputati a due riprese e in due sedute, separate da un intervallo di almeno due giorni, in principio e per articolo nella prima seduta, per articoli ed in blocco alla seconda.

Se delle aggiunte od emendamenti sono stati adottati nella seconda discussione, il voto d'insieme è aggiornato di ventiquattro ore, a partire dal momento in cui il progetto emendato è stato distribuito alla Camera.

Le aggiunte o emendamenti a una proposta di legge non sono ricevibili che se si connettono direttamente al soggetto principale della proposta.

È eccezionalmente consentito il voto della Camera con una sola discussione, in principio e per articolo, se domanda ne è fatta dall'autore della proposta, prima del suo rinvio alla commissione costituita conformemente all'alinea 1° del presente articolo, e accettata dalla detta commissione senza obiezioni, da venti deputati almeno, tra la presentazione della proposta e la chiusura del dibattito.

Il regolamento del Senato può decidere che la discussione ed il voto delle proposte di legge si facciano in una sola lettura.

Una proposta di legge anteriore non può venire in discussione, se l'esposizione dei motivi non comprende l'intero testo della disposizione modificata, e se il testo della proposta non comprende la nuova disposizione, quale si presenta dopo la modifica.

Codici giudiziari o amministrativi, elaborati da commissioni speciali, istituite con legge speciale, possono essere votati a mezzo di legge particolare che li ratifichi globalmente.

Possono nell'istesso modo esser codificate disposizioni esistenti con semplice classificazione, o rimettere in vigore un insieme di leggi abrogate, eccetto leggi fiscali.

Art. 50. — Il bilancio ed il conto dello Stato, le proposte di legge sullo stabilimento di imposte o la ratifica di un trattato o di convenzione di qualsiasi natura, la legge speciale prevista dall'art. 97, le proposte già sottoposte alle Camere e rigettate da esse nel corso della precedente sessione, sono sempre votate a termini dell'art. 52 se si tratti del bilancio o del conto, secondo l'art. 40 § 4 se si tratti di altre proposte.

Art. 51. — Niuna imposta può essere stabilita o riscossa senza una legge speciale.

È eccezionalmente autorizzata, salvo contraria disposizione del relativo progetto di legge, la riscossione delle sovratasse che colpiscono le merci all'importazione o all'esportazione a partire dal giorno nel quale la proposta è sottoposta alla Camera dei deputati o al Senato. Le leggi di tal natura sono promulgate al più tardi dieci giorni dopo il loro voto.

Art. 52. — Nel corso della sessione ordinaria annuale la Camera dei deputati vota il bilancio per l'anno finanziario seguente e stabilisce sul conto dell'esercizio chiuso.

Tutte le entrate dello Stato devono essere iscritte nel bilancio e nel conto.

Il bilancio è sottoposto alla Camera dei deputati nel corso dei due primi mesi della sessione. Dopo esame da parte di una speciale commissione di deputati è votato per capitoli e per articoli, in sezioni determinate dal regolamento della Camera dei deputati e in quattro giorni.

Il conto di ogni esercizio è sottoposto alla Camera nel termine massimo di un anno dopo la chiusura dell'esercizio. È verificato da una commissione speciale e votato dalla Camera in conformità del regolamento.

Art. 53. — Gli assegni, pensioni, allocuzioni o indennità non possono essere iscritti nel bilancio dello Stato o corrisposti che in virtù di una legge organica o di altra legge speciale.

Art. 54. — Niuno può presentarsi davanti la Camera dei deputati senza essere stato convocato, per alcuna dichiarazione verbale o scritta. Possono peraltro esser presentate petizioni a mezzo di un deputato o depositate all'Ufficio. La Camera ha il diritto di rinviare le petizioni inviate ai Ministri, i quali sono tenuti di dare spiegazioni tutte le volte che ne è loro fatta domanda.

Art. 55. — All'inizio di ogni sessione la Camera nomina delle commissioni speciali fra i suoi membri, nelle quali i partiti sono rappresentati proporzionalmente alla loro forza numerica, per esaminare e studiare le proposte di legge e le petizioni che le sono sottoposte. Il regolamento della Camera determina i dettagli della costituzione e del funzionamento di queste commissioni.

La Camera dei deputati ha il diritto, su proposta di un quinto dei suoi membri, di nominare commissioni di inchiesta, nelle quali i partiti sono rappresentati proporzionalmente alla loro forza numerica.

Nondimento, per le questioni che si riferiscono alla politica estera o alla difesa nazionale, è necessaria una decisione della Camera.

Le modalità del funzionamento di queste commissioni sono regolate da una legge.

Art. 56. — I deputati non possono essere perseguiti nè ricercati in alcun modo per motivo delle opinioni o dei voti da essi emessi nell'esercizio delle loro funzioni.

I deputati non possono essere perseguiti, arrestati o imprigionati per la durata della sessione senza l'autorizzazione della Camera. Tale autorizzazione non occorre nel caso di flagrante delitto. Ma in questo caso la Camera, immediatamente avvertita, decide se deve accordare o no l'autorizzazione di continuare il procedimento per la durata della legislatura.

Art. 57. — I deputati ricevono dal Tesoro un'indennità che è fissata ogni volta da una legge. Essi hanno diritto alla libera circolazione sulle ferrovie e tranvai, nonchè sulle linee di navigazione servite da vapori battenti bandiera ellenica.

Delle spese di rappresentanza eguali al trattamento del presidente del Consiglio dei ministri sono assegnate al presidente ordinario della Camera dei deputati.

Art. 58. — I deputati non possono fittare proprietà rurali dello Stato, nè incaricarsi di forniture per conto dello Stato, o di imprese di lavori pubblici, o di appalto di pubbliche imprese, nè accettare concessioni su proprietà dello Stato. La trasgressione delle suaccennate disposizioni importa in ogni caso l'annullamento dell'atto.

Art. 59. — Il Senato si compone di centoventi senatori, I nove dodicesimi almeno sono eletti dal popolo e un dodicesimo al più può essere designato dalla Camera dei deputati e dal Senato in seduta comune, al principio di ciascuna legislatura della Camera. I senatori sono eletti per dieci anni e si rinnovano per un terzo ogni triennio. I senatori designati dalla Camera dei deputati e dal Senato non conservano il loro mandato che per la durata della legislazione della Camera.

Una legge fisserà il modo e la procedura dell'elezione e del rinnovamento di ciascuna categoria di senatori.

I senatori designati dalla Camera dei deputati e dal Senato devono possedere i requisiti che fisserà la legge.

Art. 60. — Non possono essere eletti senatori che i cittadini ellenici dell'età di quaranta anni compiuti e che hanno il diritto di voto.

La perdita di queste qualità importa di pieno diritto la decadenza del mandato. Il Senato decide in caso di contestazione.

I senatori ricevono un'indennità uguale a quella dei deputati.

Art. 61. — Niuno può cumulare le funzioni di senatore e di deputato.

Art. 62. — Il Senato si riunisce sempre nello stesso tempo della Camera dei deputati. Le sue sessioni hanno una durata uguale a quelle della Camera, eccetto il caso in cui sia costituito in Alta Corte di giustizia. Esso siede allora anche all'infuori di una sessione della Camera, ma non può esercitare che funzioni giudiziarie.

Art. 63. — Il Senato siede pubblicamente nel suo palazzo. Tuttavia può riunirsi in comitato segreto, su domanda di cinque dei suoi membri, e con decisione presa a maggioranza a porte chiuse: dopo di che decide se la discussione sullo stesso argomento debba esser ripresa in seduta pubblica.

Art. 64. — Salvo i casi previsti dagli art. 73 e 93, il Senato può essere costituito, a richiesta della Camera, in Corte di giustizia, allo scopo di giudicare ogni persona accusata del delitto di alto tradimento, tradimento della Patria o ogni altro atto contro la sicurezza e l'indipendenza della Patria. Una legge determinerà la procedura dell'accusa, dell'istruttoria e del giudizio.

Art. 65. — Le sedute comuni delle due Camere sono presiedute dal presidente della Camera dei deputati e si applica il suo regolamento.

Art. 66. — Gli art. 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 54, 55 § 1, 56, 57, 58 della costituzione sono applicabili al Senato, ai senatori e al presidente del Senato.

In deroga del § 1 dell'art. 40 i professori ordinari delle Università e della scuola politecnica possono essere eletti senatori di una delle tre categorie dell'art. 52.

CAPITOLO V.

Del presidente della Repubblica.

Art. 67. — Il presidente della Repubblica è eletto per cinque anni dalla Camera dei deputati e dal Senato riuniti in seduta comune, con la presenza dei tre quinti almeno e con la maggioranza assoluta del numero totale dei loro membri.

Il presidente della Repubblica convoca a tale scopo le Camere nel corso dell'ultimo trimestre del suo mandato; in mancanza, esse si riuniscono di pieno diritto il ventesimo giorno prima dello spirare del quinquennio. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, si procede ad un secondo turno di scrutinio. Se il secondo turno non dà la maggioranza assoluta ad alcun candidato, si procede ad un nuovo turno fra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti al secondo turno; quello che raccoglie la maggioranza è eletto presidente.

Niuno può essere eletto per due periodi presidenziali consecutivi.

Il periodo presidenziale comincia appena il presidente presta giuramento.

Art. 68. — Se il presidente della Repubblica muore, si dimette o si trova per una ragione qualsiasi nell'incapacità di adempiere le sue funzioni è supplito dal presidente del Senato.

In caso di decesso o di dimissioni il presidente del Senato deve, in quanto adempie le funzioni di Presidente della Repubblica, convocare senza indugio le Camere, nei quaranta giorni, per l'elezione del nuovo presidente, in conformità dell'art. 67.

Nel caso in cui l'incapacità del presidente ad adempiere le sue funzioni si prolungasse al di là dei due mesi, il presidente del Senato convoca le due Camere in seduta comune; esse decidono, con la maggioranza assoluta del numero totale dei loro membri, se è il caso di eleggere un nuovo presidente. Se, nel caso anzidetto, la Camera dei deputati è stata disciolta o è arrivata al termine del suo mandato, la seduta comune delle due Camere ha luogo dopo l'elezione della nuova Camera.

Una legge regola i viaggi del presidente della Repubblica e la sua sostituzione.

Il mandato di presidente della Repubblica è incompatibile con quello di deputato o di senatore.

Art. 69. — Dopo la sua elezione il Presidente della Repubblica presta davanti l'Assemblea nazionale il seguente giuramento: « Giuro in nome della Santa Trinità, consustanziale ed indivisibile, di custodire la costituzione repubblicana e le leggi, di difendere l'indipendenza nazionale e l'integrità dello Stato ellenico e di consacrare tutte le mie forze all'adempimento dei miei doveri, avendo costantemente in vista il bene ed il progresso del popolo ellenico ».

Art. 70. — Il trattamento annuale del presidente della Repubblica è fissato da una legge.

Art. 71. — Il presidente della repubblica revoca il presidente del Consiglio, e, su sua proposta, gli altri ministri.

Art. 72. — Nessun atto del presidente della Repubblica è valido nè esecutivo se non è controfirmato dal ministro competente che ne assume perciò solo la responsabilità.

In caso di dimissioni dell'intero Gabinetto, se il presidente di questo si rifiuta di controfirmare i decreti di revoca del precedente e di nomina del nuovo Consiglio dei ministri, questi decreti sono firmati dal presidente del nuovo Gabinetto, appena che, nominato dal presidente della Repubblica, abbia prestato giuramento.

Il Governo è responsabile di ogni atto fatto dal presidente della Repubblica nel compimento dei suoi doveri costituzionali, come delle sue dichiarazioni politiche.

Art. 73. — Il presidente della Repubblica non è responsabile politicamente degli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni. La sua responsabilità non è impegnata che se egli si rende colpevole di alto tradimento, di violazione dolosa della costituzione e delle leggi penali; egli è allora giudicato dal Senato costituito in Corte di giustizia. La proposta di messa in accusa è sottoposta alla Camera dei deputati. Essa deve essere firmata dal terzo ed adottata con la maggioranza dei due terzi del numero totale dei deputati.

Art. 74. Il presidente della Repubblica convoca presso di lui il Con-

siglio dei ministri ogni qualvolta lo giudichi necessario; in tal caso lo presiede.

Art. 75. — Il presidente della Repubblica promulga e pubblica le leggi votate dal Parlamento nei due mesi che seguono il voto.

Art. 76. — Il presidente della Repubblica adotta i decreti necessari per l'esecuzione delle leggi. In alcun caso egli può sospendere l'applicazione della legge nè esentarne chicchessia.

Art. 77. — Il presidente della Repubblica può inoltre procedere alla promulgazione di decreti-legge, in virtù di un'autorizzazione speciale accordata dalle Camere per l'intervallo fra le loro sessioni, nei limiti da esse assegnati e su parere conforme e preventivo di commissioni speciali miste di deputati e di senatori. Il numero totale dei membri di queste commissioni non può essere inferiore al decimo del numero totale dei deputati e senatori. Le decisioni sono prese con la presenza della metà più uno almeno dei membri, e a maggioranza relativa, che deve in ogni caso riunire i due quinti del numero totale dei voti.

All'apertura della sessione i detti decreti-legge sono sottoposti all'approvazione delle Camere, la quale si effettua con una sola lettura in principio e per articoli. Se, nei quattro mesi che seguono l'apertura della sessione della Camera dei deputati e del Senato, la ratifica non è stata effettuata dalle due Camere o almeno dalla Camera dei deputati, i decreti-legge diventano caduchi. Se il Senato non decide nel termine di quattro mesi, si considera che abbia ratificato i decreti-legge. Se li rigetta, si applicano le disposizioni dell'art. 30, e il rigore dei decreti-legge in questione è prolungato di quattro mesi.

Art. 78. — Il presidente della Repubblica convoca la Camera dei deputati ed il Senato in una sessione ordinaria annuale ed in una sessione straordinaria, quando lo giudichi utile. Egli è nondimeno tenuto a convocarle se, nell'intervallo fra due sessioni, gliene è fatta domanda dalla metà almeno dei deputati o dei senatori. Egli proclama con decreto l'apertura e la chiusura di ogni sessione e comunica con le Camere a mezzo di messaggi che sono trasmessi dal presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 79. — Il presidente della Repubblica può sciogliere la Camera prima della fine della legislatura su conforme decisione del Senato, presa su sua proposta e con la maggioranza assoluta dei suffragi. La proposta deve essere discussa e sottoposta a decisione entro tre giorni. In mancanza, la proposta è considerata come respinta.

Lo scioglimento non può aver luogo due volte per l'istesso motivo.

La Camera dei deputati può egualmente decidere essa stessa il suo scioglimento con la maggioranza assoluta dei suffragi.

Il decreto di scioglimento è sempre controfirmato dal Consiglio dei ministri; esso deve comprendere nello stesso tempo la convocazione degli elettori entro quarantacinque giorni e quella delle Camere entro un mese dalle elezioni.

Art. 80. — Il presidente della Repubblica ha il diritto di prorogare, soltanto una volta per sessione, i lavori della Camera al massimo per trenta giorni, sia aggiornando l'apertura sia sospendendo i lavori. La proroga non può ripetersi nella stessa sessione senza decisione della Camera dei deputati.

In caso di mutamento di governo, la presentazione del nuovo Gabinetto davanti alla Camera in conformità dell'art. 89 non può essere differita al di là di quindici giorni dalla sospensione dei lavori della sessione.

Se vi è stata in precedenza una proroga più lunga, essa è abbreviata in conseguenza.

Art. 81. — Il presidente della Repubblica è il magistrato supremo dello Stato. Egli è il capo delle armate di terra e di mare, che non può nondimeno mai comandare; conferisce secondo legge i gradi nell'esercito e nella marina, nomina e revoca secondo legge i pubblici funzionari, salvo le eccezioni previste dalle leggi.

Art. 82. — Il presidente della Repubblica rappresenta lo Stato all'estero, conclude e ratifica i trattati di pace e di alleanza, le convenzioni commerciali ed altre con gli Stati stranieri, e li comunica alle Camere quando l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono. I trattati di pace, di commercio e tutte le altre convenzioni che importano carichi per le finanze dello Stato o individualmente per gli elleni o comportano concessioni per le quali, in virtù di altre disposizioni della presente Carta, non può essere stipulato che con una legge, devono, per la loro validità, essere approvati dal Parlamento.

In nessun caso le clausole segrete di un trattato possono modificare le clausole pubbliche.

Art. 83. — Il presidente della Repubblica dichiara la guerra dopo preventiva approvazione delle due Camere riunite in seduta comune. Se la Camera dei deputati è disciolta o è arrivata al termine del suo mandato, essa è convocata espressamente a tale scopo.

Art. 84. — Il presidente della Repubblica ha il diritto di grazia, di commutare e ridurre le pene pronunziate dai tribunali, salvo per quanto concerne i ministri, ed inoltre d'accordare amnistie, ma soltanto per delitti politici e sotto la responsabilità del Governo.

L'amnistia non può essere accordata per i delitti di diritto comune neanche per legge.

Art. 85. — Il presidente della Repubblica ha il diritto di conferire a cittadini di altri Stati decorazioni regolamentari, conformandosi alle disposizioni della legge relativa.

Art. 86. — Il presidente della Repubblica non ha altri poteri che quelli che gli sono formalmente attribuiti dalla Costituzione e le leggi conformi alla Costituzione.

CAPITOLO VI.

Del governo e dei ministri.

Art. 87. — Il governo è costituito dal Consiglio dei ministri, composto di ministri, sotto la presidenza del primo ministro.

Per decreto reso su iniziativa del primo ministro, uno dei ministri può essere nominato vice presidente del consiglio. In mancanza, il presidente del Consiglio designa, ove occorra, uno dei ministri per supplirlo provvisoriamente.

Art. 88. — Tutti i ministri sono solidalmente responsabili della politica generale del governo, e ciascuno di essi individualmente degli atti del suo dicastero. Il governo deve, alla sua costituzione, e può, in ogni momento, chiedere alla Camera dei deputati un voto di fiducia. Se, al momento della costituzione del Gabinetto, la Camera non è in sessione, essa è convocata entro quindici giorni per prendere posizione di fronte al Governo.

La Camera può con un voto ritirare la sua fiducia al governo nel suo

insieme o a uno dei suoi membri. Con una mozione di sfiducia esso non può essere rinnovato che dopo due mesi dal voto di una mozione di uno stesso genere. Essa deve essere firmata da almeno venti deputati e specificare nettamente gli argomenti sui quali porterà il dibattito ingaggiato sulla mozione.

Eccellenzialmente una mozione di sfiducia può essere rinnovata prima dello spirare dei due mesi se è firmata dalla metà dei deputati.

La discussione su una mozione di sfiducia non può essere impegnata che due giorni dopo il suo deposito e non può prolungarsi più di cinque giorni.

Il voto su una mozione di fiducia o di sfiducia può essere aggiornato di quarantotto ore se ne è fatta domanda da venti deputati.

Una mozione di fiducia o di sfiducia non è adottata che se riunisce i due quinti almeno dei voti dei deputati.

I ministri che sono deputati hanno il diritto di partecipare al voto su una mozione di tal genere.

Art. 89. — I ministri hanno libero ingresso alle sedute della Camera, del Senato e delle commissioni parlamentari, eccetto le commissioni di inchiesta. Essi sono intesi tutte le volte che chiedono la parola, ma non possono votare che se sono membri di questi corpi. La Camera dei deputati, il Senato e le loro commissioni possono esigere la presenza dei ministri.

Art. 90. — Una legge speciale può creare posti di sottosegretari di Stato che possono esser anche membri del Consiglio dei ministri. Le disposizioni dell'art. 91 si applicano anche ai sottosegretari.

Art. 91. — L'incompatibilità stabilita dall'art. 40 col mandato di deputato si applica egualmente alle funzioni di ministro e di sottosegretario di Stato.

Art. 92. — Un ordine del presidente della Repubblica verbale o scritto non elimina la responsabilità dei ministri. La Camera soltanto ha il diritto di mettere i ministri in accusa, conformemente alla legge sulla responsabilità ministeriale per delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni; essi sono giudicati dal Senato costituito in Corte di giustizia, secondo la procedura che fisserà una legge speciale. Il presidente della Repubblica non può far grazia a un ministro condannato secondo le disposizioni suaccennate che col consenso della Camera dei deputati.

CAPITOLO VII.

Del potere giudiziario.

Art. 93. — La giustizia è resa dai giudici nominati secondo una legge organica che determina anche le loro condizioni di capacità.

Una legge può affidare alle autorità esercenti funzioni di polizia il giudizio di contravvenzioni di polizia che sono previste con ammenda. I loro giudizi sono suscettibili d'appello davanti l'autorità giudiziaria. L'appello ha sempre effetto sospensivo.

Art. 94. — I consiglieri della Corte di cassazione, i consiglieri della Corte di appello, i giudici di tribunale sono inamovibili. I procuratori, sostituti, giudici di pace, i cancellieri e vicecancellieri dei tribunali e della procura, i notai e i conservatori delle ipoteche e trascrizioni, sono investiti del titolo nei limiti delle esigenze del servizio.

I funzionari che godono dell'inamovibilità o titolarità non possono essere revocati che con decisione giudiziaria, sia in seguito a condanna penale, sia in seguito a mancanza di ordine disciplinare, di malattia o di insufficienza, constatata secondo i termini della legge ed osservando le disposizioni degli art. 99 e 100. I membri della Corte di cassazione, i presidenti e consiglieri della Corte di appello sono collocati obbligatoriamente a riposo quando abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno; gli altri funzionari giudiziari retribuiti a sessantacinque anni compiuti.

I conservatori delle ipoteche ed i notai sono collocati a riposo quando abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Art. 95. — L'avanzamento, la nomina ed il trasloco dei funzionari giudiziari inamovibili o titolari in generale, salvo i vice cancellieri, notai e conservatori d'ipoteche e trascrizioni, e ad eccezione di quelli che sono distaccati all'estero in servizio speciale o nominati a posti riconosciuti all'estero, si effettua per decreto, su avviso conforme, specialmente e minutamente motivato, di un Consiglio supremo della magistratura composto di consiglieri della Corte di cassazione a norma di legge. Il ministro può rinviare questo parere del Consiglio supremo della magistratura all'assemblea plenaria della Corte di cassazione, formata di tutti i suoi membri, salvo quelli legalmente impediti, la cui decisione è definitiva.

Queste disposizioni non si applicano alla nomina ai posti di primo presidente, secondo presidente e procuratore alla Corte di cassazione. Essa si effettua per decreto, su decisione del Consiglio dei ministri.

Tre anni dopo l'entrata in vigore della costituzione i trasferimenti dei giudici di pace, giudici di tribunale di polizia e cancellieri di giudici di pace e tribunali di polizia nella circoscrizione di ogni Corte di appello potranno essere attribuiti per legge alla competenza della Corte di appello, sedendo in Consiglio tutte le Camere riunite. La competenza del Consiglio supremo della magistratura è mantenuta nei trasferimenti da una circoscrizione di una Corte di appello nella circoscrizione di altra Corte.

Art. 97. — Non possono essere istituite commissioni giudiziarie o tribunali speciali sotto alcuna denominazione.

Una legge speciale regolerà, pel caso di guerra o di mobilitazione generale in seguito a complicazioni esterne, la sospensione provvisoria, parziale o totale, delle disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 100, come le modalità della proclamazione dello stato di assedio e la costituzione ed il funzionamento di tribunali eccezionali.

Questa legge non potrà essere modificata per la durata del mandato della Camera che sarà convocata per applicarla. Essa entra in applicazione, totalmente o parzialmente, su tutto o parte del territorio con decreto reso con l'autorizzazione della Camera e del Senato. In caso di disaccordo fra di esse, le due Camere si riuniscono e decidono in seduta comune.

Nell'assenza delle Camere la legge può esser messa in applicazione, anche senza autorizzazione, con decreto controfirmato dall'intero Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto, a pena di nullità, convoca la Camera entro cinque giorni, anche se la Camera dei deputati è arrivata al termine del suo mandato o è disciolta; esse decidono, con un voto speciale, la conferma o l'abrogazione del decreto. L'immunità parlamentare secondo l'articolo 56 comincerà a partire dalla promulgazione del decreto in questione.

I suddetti decreti cessano di essere in vigore in caso di guerra, in caso di mobilitazione e di pieno diritto due mesi dopo la loro promulga-

zione, se la validità non è stata prolungata nell'intervallo con una nuova approvazione delle Camere.

In alcun caso ai delitti commessi avanti la promulgazione del decreto si applica la legge marziale, nè possono essere rinviati alla conoscenza dei tribunali eccezionali che sono istituiti.

Art. 98. — Le udienze dei tribunali sono pubbliche, eccetto se la pubblicità è contraria ai buoni costumi ed all'ordine pubblico; in tal caso i tribunali devono prendere un'espressa decisione a porte chiuse.

Art. 99. — Ogni decisione deve esser motivata e resa in pubblica udienza.

Art. 100. — Ai giurì sono deferiti i crimini, crimini politici e delitti di stampa quando non tocchino la vita privata, eccetto i delitti di stampa contro i funzionari giudiziari, a partire dal grado di giudice di pace in sù. La legge può attribuire al giurì la conoscenza di altri delitti.

I crimini sottoposti dalle leggi speciali alla competenza delle Corti di appello continuano ad essere giudicati da esse finchè una legge non li avrà fatti rientrare nella competenza del giurì.

Le questioni relative ai Consigli di guerra, Corti navali e tribunali delle prede sono regolati dalle leggi speciali, che non possono tuttavia sottoporre alla conoscenza dei Consigli di guerra e delle Corti navali i delitti commessi dai militari contro la vita, la salute, l'onore, la castità, l'integrità corporale dei privati o contro le loro persone in generale o consistano in una distruzione o in danno dei loro beni. I cittadini non possono mai essere tradotti davanti un Consiglio di guerra o una Corte navale (14).

Una legge speciale può regolare il funzionamento dei tribunali speciali per l'infanzia. Le disposizioni del § 1 dell'art. 94, del § 1 dell'art. 97, degli art. 98 e 99 come del presente articolo della costituzione possono non essere ad essi applicati.

Art. 101. — È vietato ai giudici di accettare una funzione retribuita, salvo quella di professore universitario.

CAPITOLO VIII.

Della giustizia amministrativa.

Art. 102. — Al Consiglio di Stato compete in particolare:

- a) l'elaborazione dei regolamenti dell'amministrazione pubblica;
- b) la decisione degli affari di contenzioso amministrativo che gli sono sottoposti in conformità delle leggi;
- c) l'annullamento, su ricorso, degli atti di autorità amministrativa viziati di eccesso di potere o di violazione delle leggi, secondo la procedura regolata più specialmente da una legge.

Nei casi previsti *sub litteris b)* e *c)* si applicano le disposizioni degli art. 98 e 99 della costituzione.

Art. 103. — Il numero dei Consiglieri di Stato è fissato da una legge, ma non può oltrepassare i ventuno.

Art. 104. — I Consiglieri di Stato sono nominati con decreto emanato su proposta del Consiglio dei ministri, e previo avviso del Consiglio di

(14) Dichiarazione interpretativa dell'art. 100: « Il senso reale del § 3 dell'art. 100 è che non vi sono compresi i delitti commessi dai militari contro civili nell'adempimento di un ordine militare ».

Stato. Essi sono inamovibili; la loro inamovibilità è protetta dalle disposizioni dell'art. 95 e più specialmente dalle disposizioni relative ai membri della Corte di cassazione.

Le funzioni dei Consiglieri di Stato sono incompatibili con ogni altra funzione pubblica, municipale o ecclesiastica, salvo quella di professore alla facoltà di diritto dell'università o di professore di diritto o di scienze economiche in una Scuola superiore assimilata.

Una legge speciale regola le condizioni di capacità richieste per i Consiglieri di Stato, le condizioni del loro collocamento a riposo durante il loro servizio, le condizioni di capacità e di anticipato collocamento a riposo del personale ausiliario e tutto ciò che concerne l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Stato.

Art. 105. — Gli affari del contenzioso amministrativo continuano per momento a restare nella competenza dei tribunali ordinari, che li giudicano fuori ruolo, eccetto quelli per i quali leggi speciali istituiscano tribunali amministrativi, nei quali sono osservate le disposizioni degli art. 98 e 99 della costituzione. Fino alla promulgazione di leggi speciali, le leggi esistenti sulla giurisdizione amministrativa restano in vigore. Una legge potrà deferire al Consiglio di Stato affari del contenzioso amministrativo anche di primo grado.

I ricorsi in cassazione contro le decisioni dei tribunali amministrativi saranno sottoposti alla giurisdizione del Consiglio di Stato, quando avrà cominciato a funzionare.

La soluzione dei conflitti:

- a) fra le autorità amministrative e giudiziarie;
- b) fra il Consiglio di Stato e le autorità amministrative;
- c) fra tribunali amministrativi ed ordinari è giudicata dalla Corte di cassazione fino alla istituzione, con legge speciale, di un tribunale misto, a tale scopo, comprendente un egual numero di consiglieri di Stato e di consiglieri della Corte di cassazione sotto la presidenza del Ministro della giustizia o di un suo legale supplente.

CAPITOLO IX.

Della Corte dei conti.

Art. 106. — I consiglieri ed i consiglieri supplenti della Corte dei conti come il Procuratore generale della Repubblica sono inamovibili. Essi devono esser collocati a riposo quando abbiano compiuto il settantesimo anno.

CAPITOLO X.

Autonomia amministrativa e decentralizzazione.

Art. 107. — Lo Stato è diviso in circoscrizioni nelle quali i cittadini amministrano direttamente gli affari locali nel modo che determinerà la legge.

La comunità costituirà lo scalino inferiore di queste collettività amministrative autonome, che devono comprendere almeno due gradi, indipendentemente dai demi (comuni) e gruppi di demi.

Il diritto di decidere sulle questioni di competenza dell'amministrazione locale autonoma apparterrà sia ad organi elettivi, designati per suffragio

universale, sia direttamente all'insieme dei cittadini che formano queste collettività.

Lo Stato esercita, unicamente nelle forme che determinerà la legge, un controllo in ultima istanza sugli organi dell'amministrazione regionale autonoma, che non deve intralciare la loro iniziativa nè la loro libertà d'azione.

Lo Stato può fornire un concorso finanziario agli organi dell'amministrazione locale autonoma.

Art. 108. — L'amministrazione dello Stato è organizzata secondo un sistema di decentralizzazione, con la più larga possibile collaborazione dei cittadini ed in modo che le questioni concernenti l'amministrazione siano risolte il più rapidamente possibile e sulla base di una conoscenza più immediata delle condizioni nelle quali si pongono. I servizi centrali non devono avere che la direzione e la sorveglianza suprema.

CAPITOLO XI.

Amministrazione del Monte Athos.

Art. 109. — La penisola dell'Athos, a partire da Mégali Vigla e al di là, formante la giurisdizione del Monte Athos, costituisce, conformemente al suo statuto privilegiato, un'unità dotata di autogoverno nello Stato greco, la cui sovranità su questo territorio resta intera. Dal punto di vista spirituale la Santa Montagna si trova sotto la giurisdizione immediata del Patriarcato ecumenico. Tutti quelli che vi si ritirano acquistano la cittadinanza ellenica, con la loro ammissione come novizi o monaci comuni e senza altra formalità.

Art. 110. — La Santa Montagna è amministrata secondo il suo statuto dai suoi venti monasteri, tra i quali è ripartita tutta la penisola dell'Athos, il cui suolo non può essere espropriato. L'amministrazione è esercitata dai rappresentanti di questi Monasteri che formano la Santa Comunità. È assolutamente vietato di apportare qualsiasi modifica al sistema amministrativo o al numero dei conventi del Monte Athos, o alla loro organizzazione gerarchica o ai loro rapporti coi loro dipendenti. Vi è vietato lo stabilimento di eterodossi o di scismatici.

Art. 111. — Il regolamento dettagliato del regime del Monte Athos e del suo funzionamento si fa a mezzo di una Carta costituzionale della Santa Montagna che è elaborata e votata dai venti monasteri, con la cooperazione del rappresentante dello Stato. Essa è ratificata dal Patriarcato ecumenico e dalla Camera degli elleni.

L'osservanza rigorosa dello statuto della Santa Montagna è posta, per la parte spirituale, sotto la sorveglianza suprema del Patriarcato ecumenico; per la parte amministrativa, sotto la sorveglianza dello Stato, al quale appartiene esclusivamente il mantenimento dell'ordine e della pubblica sicurezza.

Art. 112. — I poteri appartenenti allo Stato a termine degli art. 109 e 111 sono esercitati da un governatore, i cui diritti e doveri sono determinati da una legge, e così anche i poteri giudiziari esercitati dalle autorità conventuali e dalla Santa Comunità ed i vantaggi doganali e fiscali accordati al Monte Athos.

CAPITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 113. — Niuna cessione, niun acquisto, nessun cambio di territorio può aver luogo che in virtù di una legge.

Un'armata straniera non può essere ammessa nello Stato ellenico, nè soggiornare sul territorio greco, nè attraversarlo, che in virtù di una legge.

Art. 114. — Le condizioni di capacità richieste pei funzionari dell'amministrazione in generale sono determinati da una legge. I funzionari regolari dello Stato diventano titolari dal momento della loro nomina definitiva, nella misura in cui esistono i servizi e gli impieghi afferenti. Salvo il caso previsto di revoca in virtù di decisione giudiziaria, essi non possono essere revocati o retrogradati che in virtù di una decisione speciale del Consiglio, costituito secondo la legge e composto, per due terzi almeno, di funzionari titolari. Questa decisione può far oggetto di un ricorso al Consiglio di Stato a termini di una legge speciale.

Le suddette disposizioni si applicano agli impiegati delle Camere, la cui revoca e retrogradazione compete ad un consiglio composto di dieci deputati o senatori, estratti a sorte dal presidente della Camera interessata, al principio di ogni legislatura.

Delle condizioni di capacità richieste e della titolarità possono esser per legge dispensati i ministri ed agenti diplomatici, governatori generali, segretari generali e direttori generali dei ministeri, i prefetti, il procuratore del Governo presso il Santo Sinodo come gli impiegati dell'Ufficio politico e i direttori degli uffici dei presidenti delle Camere (15).

Art. 115. — L'azione contro i membri della Corte di cassazione, i membri inamovibili della Corte dei Conti ed i consiglieri di Stato è giudicata da un tribunale, costituito a termini di legge per via di sorteggio fra i membri dei tre corpi suindicati, gli avvocati membri del Consiglio disciplinare supremo e i professori della facoltà di diritto, in ragione di un membro per Corpo. Da questo tribunale rileva ogni procedura preparatoria. Non è richiesta alcuna autorizzazione.

Allo stesso tribunale possono esser rinviati per legge le azioni contro i giudici dei tribunali di prima istanza, i consiglieri della Corte di appello ed i procuratori.

Art. 116. — Il potere disciplinare sui membri della Corte dei conti, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato è inoltre esercitato da un Consiglio composto di due membri di ciascuno di questi corpi e di due professori della facoltà di diritto, tutti designati per sorteggio, sotto la presidenza del Ministro della giustizia. Sono ricusati ogni volta i membri del Consiglio appartenenti al corpo sull'azione del quale o su un membro del quale il Consiglio è chiamato a decidere. Una legge determinerà le modalità dell'esercizio di questo potere disciplinare supremo contro le persone perseguite come sopra è previsto (16).

(15) Dichiarazione interpretativa dell'art. 114: « Sono mantenute le eccezioni a titolarità specificate dal § 3 dell'art. 114 che esistevano anteriormente ».

(16) Dichiarazione interpretativa dell'art. 116: « Il potere disciplinare sui membri della Corte di cassazione si esercita anche nella loro qualità di membri del Consiglio supremo della magistratura ».

Art. 17. — L'incompatibilità stabilita all'art. 40 si applica anche ai funzionari pubblici retribuiti.

In nessun caso gli assegni pagati dal Tesoro o sui fondi delle persone morali di diritto pubblico o altre remunerazioni qualsiasi di un funzionario pubblico retribuito, a titolo di servizio all'interno, possono nel loro insieme oltrepassare i suoi trattamenti mensili organici.

L'azione dei membri della Corte di cassazione, del Consiglio supremo della magistratura o dei Consigli centrali dei ministeri, salvo quelli della guerra e della marina, nelle decisioni che concernono i mutamenti e l'avanzamento o l'esercizio del potere disciplinare, è inoltre sottoposta al controllo speciale e diretto delle Camere, secondo le disposizioni di cui sopra.

Art. 118. — Nel caso in cui una commissione d'inchiesta della Camera nominata in virtù dell'art. 55 constataste seri indizi che un membro dei detti Consigli abbia agito parzialmente nel prendere una decisione relativa a una delle suindicate categorie, sarà costituito, sotto la presidenza del presidente del Senato, un Consiglio di venti membri, estratti a sorte fra i senatori in una seduta del Senato. Questo Consiglio, che ha gli stessi diritti di investigazione di una commissione parlamentare di inchiesta, esamina l'affare e, nel caso che trovi fondate le accuse, può, con decisione motivata e presa con la maggioranza assoluta dei voti, infliggere al funzionario colpevole di mancanza ai suoi doveri una pena disciplinare qualsiasi, compresa la revoca definitiva, che è allora obbligatoria.

La nomina di una commissione di inchiesta da parte della Camera dei deputati a tal fine non può aver luogo che dopo che sia passato un anno dalla mancanza.

L'esercizio di questo controllo non limita la responsabilità del ministro né il normale controllo esercitato dalla Camera. Egualmente esso non tocca la giurisdizione del Consiglio di Stato, del Consiglio disciplinare previsto all'art. 111 o di ogni altro analogo Consiglio.

CAPITOLO XIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 119. — Per lo stabilimento di coltivatori senza terra, di piccoli allevatori e rifugiati, rurali o urbani, è permesso di derogare per cinque anni all'art. 19, nel modo che sarà ogni volta determinato per legge e con le restrizioni seguenti:

Per lo stabilimento urbano dei rifugiati è desiderabile che si proceda all'espropriazione ed all'occupazione con indennizzazione dei terreni vaghi per costruirvi quartieri di almeno venti abitazioni, su una superficie che non può essere inferiore a 2000 mq. o per completare i quartieri esistenti. Il plus valore dei terreni sopravvenuto in seguito all'afflusso dei rifugiati non può essere compreso nell'indennità, che è calcolata in questo caso secondo il prezzo medio del settembre 1922, convertito in dramme metalliche.

I terreni sui quali sono già costruiti quartieri di rifugiati di almeno venti abitazioni e d'una superficie totale non inferiore a 2000 mq., sono suscettibili di espropriazione, l'indennità essendo calcolata nello stesso modo.

Per quanto concerne l'espropriazione di prati, al fine esclusivo dello stabilimento indipendente di piccoli allevatori, l'ammontare della indennità non può essere inferiore ai due terzi del prezzo medio dei prati in dramme

metalliche, durante il periodo triennale anteriore al settembre 1914 o non può essere inferiore all'affitto lecito dell'anno 1926-27 moltiplicato per quindici. I prati comunali e scambiabili non sono sottoposti alle disposizioni del presente articolo.

Sono esenti dall'espropriazione prevista nel presente articolo:

- 1) le piccole proprietà coltivate personalmente dal proprietario e dalla sua famiglia;
- 2) le terre coltivate in un modo qualsiasi fino a 300 stremme (20 ha);
- 3) i prati per lo stabilimento indipendente di piccoli coltivatori fino a 300 stremme;
- 4) i terreni per lo stabilimento urbano di rifugiati di una superficie inferiore ai 500 mq.;
- 5) i terreni da costruzione appartenenti a proprietari che hanno già subito l'espropriazione rurale; e
- 6) le piantagioni non gravate di carichi perpetui, vigne, ceppi corinzi, oliveti, alberi fruttiferi e foreste, in quanto essi siano eccettuati dalla legge agraria in vigore e appartengano a persone fisiche.

Leggi speciali, che possono derogare all'art. 19, determinano le modalità di espropriazione dei beni conventuali.

Le leggi promulgate fino ad oggi sul riscatto delle proprietà enfiteutiche o sull'esenzione dei carichi di affitto o di godimento non sono considerate contrarie alla costituzione (17).

Art. 120. — Il Consiglio di Stato deve essere istituito entro l'anno che seguirà l'entrata in vigore della Carta

La nomina dei primi membri del Consiglio di Stato avrà luogo per decreto emanato su proposta del Consiglio dei ministri.

Art. 121. — Il principio elettorale dell'isola di Hydra, Spetzai e Psara è mantenuto fino al centenario della sua concessione dall'Assemblea del 3 settembre, nel 1944.

Art. 122. — Le decorazioni greche finora conferite a cittadini ellenici, come le autorizzazioni ad accettare decorazioni straniere da parte di cittadini ellenici, sono ritirate.

Art. 123. — Entro l'anno dall'entrata in vigore della costituzione saranno preparati dal Governo e votate dalle Camere le leggi da essa previste.

(17) Dichiarazione interpretativa dell'art. 119: « 1° Non rientrano nella disposizione del § 5 n. 2: a) le poponiere; b) le terre riservate alle colture del tabacco nella Macedonia orientale ed in Tracia le cui superficie eccettuate sono regolate da una legge. Secondo il senso reale di questo passaggio, l'eccezione di 300 stremme si calcola in una sola volta per i demani appartenenti per indiviso a più proprietari.

2°) L'interpretazione reale dell'art. 117 della costituzione è che si applica egualmente agli enfiteuti affittuari e usufruttuari di Corfù e Leucade per ciò che concerne la liberazione delle proprietà enfiteutiche, affittate o altre, dei carichi perpetui che le gravano e sui quali esistono leggi speciali, e finché non sarà deciso sulle domande prodotte o da produrre.

3°) La disposizione del penultimo paragrafo concerne anche la legge sulla Cassa degli ex combattenti di Creta, che può essere modificata con una legge.

Art. 124. — Per la prima elezione presidenziale che avrà luogo dopo l'entrata in vigore della presente costituzione, il trimestre fissato dall'articolo 67 per la convocazione della Camera dei deputati come a partire dalla costituzione in corso del Senato.

CAPITOLO XIV

Del rigore e della modifica della costituzione.

Art. 125. — Soltanto le disposizioni non fondamentali della costituzione possono essere rivedute al termine di cinque anni con la seguente procedura:

La proposta di revisione, indicante le disposizioni considerate, può essere sottoposta sia alla Camera sia al Senato e deve in primo luogo essere adottata dalle due Camere con la maggioranza assoluta dei suffragi. Al termine di tre mesi essa deve essere adottata dalle due Camere riunite a tale scopo in Assemblea nazionale, con la maggioranza dei tre quinti almeno del numero totale dei suoi membri.

L'Assemblea nazionale è presieduta dal presidente della Camera dei deputati.

Le disposizioni rivedute entrano in vigore appena pubblicate nel Giornale ufficiale.

L'Assemblea nazionale può sottoporre a un plebiscito la sua decisione sulla revisione. In questo caso, le disposizioni rivedute non entrano in vigore che se sono approvate dal popolo.

Art. 126. — La presente costituzione, così come è stata riveduta e votata dalle Camere, entrerà in vigore appena sarà firmata dal presidente della Repubblica, dal presidente della Camera e dal presidente del Consiglio.

Art. 127. — La custodia della costituzione è affidata al patriottismo degli elleni.



PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO
PER L'EUROPA ORIENTALE", ROMA

SECONDA SERIE

POLITICA — STORIA — ECONOMIA
XIX¹

AMEDEO GIANNINI

LE COSTITUZIONI DEGLI STATI
DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME PRIMO

ALBANIA - BULGARIA - CECOSLOVACCHIA -
DANZICA - ESTONIA - FINLANDIA - GRECIA

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA